In data 4-1-2012

tra Poste Tributi S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:


- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Tributi S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

Sha Basan in the state of the s



Poste Tributi S.p.A.

SI P CIST

UIL poste_

CONFSAL Com.ni

In data 4-1-2012

tra Poste Assicura S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:


l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."

l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Assicura S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per



Who was the world with the same of the sam

Poste Assicura S.p.A.

SLP CISE

UIL poste_

CONFSAL Com.ni

In data 4-1-2012

tra Poste Vita S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Vita S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

J.



Poste Vita S.p.A.

SLP CISL

UIL poste_

CONFSAL Com.ni

UGL Com.nj.

tra BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."

- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai finì del miglioramento della competitività aziendale.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità



BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

SLP CISL

SKC CIEL//

UIL poste_

FAIL CIBALL

CONFSAL Com.ni

In data 4-1-2012

tra Poste Energia S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."

l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Energia S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate





Poste Energia S.p.A.

SLP CISE

JIL poste

CONFSAL Com.

In data 4-1-2012

tra Postecom S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."

l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Postecom S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate





Postecom S.p.A.

SLP CISL

SKC KIGY//

UIL poste_

CONFSAL COM

In data 4-1-2012

tra EGI S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. "
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

EGI S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

B

John Jank

The state of the s

EGI S.p.A.

SLP CISL

UIL poste_

CONFSAL Com.

In data 4-1- 2012

tra Poste Mobile S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."

l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Mobile S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

Jem



Poste Mobile S.p.A.

SLP CISL

UIL poste

FAILP CASAL/7/1/10

CONFSAL Com.ni

In data 4-1-2012

tra PosteShop S.p.A.

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. "
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 – sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

PosteShop S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

My Kint

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

PosteShop S.p.A.

SLE CIGI

SLP CISE

UIL poste_

CONFSAL Com.n

In data 4-1-2012

tra Poste Italiane S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

- l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. "
- l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Italiane S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 – a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per prestazioni in flessibilità operativa nel recapito, per





Poste Italiane S.p.A.

CLDCICI

SLP CISL

UIL poste

CONFSAL Com.rli

In data 4-1-2012

tra Poste Tutela S.p.A.

е

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro. "

l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Poste Tutela S.p.A., pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate



Mary June

Poste Tutela S.p.A.

SLC CIGI

SLP CISI

UIL poste_

CONFSAL Com.

In data 4-1-2012

tra Gruppo Postel

e

SLC/CGIL, SLP/CISL, UILPOSTE, FAILP/CISAL, CONFSAL COM.NI, UGL COM.NI

Premesso che:

l'art. 26 D.L. 98.2011 conv. in L. 111.2011 stabilisce che "per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro."

l'art. 33, commi 12, 13 e 14 della L. n.183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha prorogato per il periodo di imposta 2012 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

si conviene quanto segue:

per l'anno 2012, le disposizioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Poste Italiane, sono recepite nella presente intesa ai sensi della circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 dell'Agenzia delle Entrate/ Ministero del Lavoro, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia nel triennio 2009/2010/2011 - sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Il Gruppo Postel, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali – che saranno determinate con l'apposito decreto di cui all'art. 33, co.12, della Legge 12 novembre 2011 n. 183 - a tali istituti così come disciplinati nel richiamato contratto collettivo (quali, a mero titolo esemplificativo, il premio di risultato, il trattamento economico per il lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale, per la reperibilità, per il lavoro organizzato su turni, per flessibilità multiperiodale, per prestazioni effettuate

Ja

J. B. B.

Myson

G G

Gruppo Postel

-. Sava.

SLP CISL

UIL poste_

FAIRP/CISKL/

CONFSAL Commi

